

# La scelta della personalità giuridica tra vantaggi ed adempimenti

Massimo Cassarotto

In questi ultimi mesi se la prima domanda che viene posta al professionista è:

«Può il nostro Ente iscriversi al RUNTS?»

certamente la seconda domanda immediatamente posta di seguito è:

« Ci conviene acquisire la personalità giuridica?»

Segno tangibile di un (rinnovato) interesse alla questione.

Anteriormente alla nuova legislazione sul terzo settore, la materia sul riconoscimento della personalità giuridica era rimessa alla legislazione regionale (applicabile alle persone giuridiche iscritte nei registri delle singole Regioni) oppure, per le persone giuridiche iscritte nei registri prefettizi, ad una valutazione espressa dalla Prefettura nel singolo caso concreto. In sostanza la Prefettura giudica/giudicava la congruità dell'apparato patrimoniale dell'ente rispetto allo scopo che esso si propone/proponeva di raggiungere con ampi margini di opinabilità e con criteri a volte non di immediata comprensione.

Normativa che comunque rimane vigente per tutti gli enti che non rientrino nel perimetro del terzo settore.

La legge sul terzo settore ha il pregio di chiarire, una volta per tutte, che, per il conseguimento della personalità giuridica, l'ente deve attenersi a quanto disposto dall'art. 22 del D. Lgs. 117/2017 ed in particolare, in sede di costituzione, l'ente deve dimostrare di disporre di una somma liquida di importo non inferiore a 15 mila euro per le associazioni e a 30 mila euro per le fondazioni.

Il 1<sup>a</sup> comma del citato articolo 22 così recita:

«1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo Settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000n n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.»

La riforma attuata dal Codice del Terzo Settore, peraltro in piena coerenza con quanto già vigente in precedenza, non prevede quindi la necessità/obbligo in capo all'ente qualificabile come ETS di essere dotato di personalità giuridica.

Si tratta quindi di una facoltà riservata all'ente a nulla rilevando ai fini dell'iscrizione al Registro e a quanto previsto in termini di disposizioni in materia fiscale dal D. Lgs. 117/2017.

Per rispondere alla domanda iniziale del nostro interlocutore («convenienza» all'acquisizione della personalità giuridica) occorre rammentare le conseguenze dell'acquisizione della personalità giuridica.

Si parla di autonomia patrimoniale perfetta quando fra il patrimonio dell'organizzazione e quello delle persone fisiche che ne fanno parte, la amministrano, la rappresentano, vi è completa separazione. Questo significa, per esempio, che gli amministratori dell'ente non risponderanno in proprio per i debiti da essa contratti, ma a rispondere sarà l'organizzazione stessa.

L'ente riconosciuto gode di autonomia patrimoniale perfetta e, quindi, è un centro di imputazione di diritti e obblighi totalmente distinto dagli associati e ha anche piena autonomia patrimoniale. Questo vuol dire che i creditori dell'associazione possono rivalersi solo sul patrimonio di quest'ultima, senza intaccare il patrimonio del legale rappresentante o dei membri del consiglio direttivo.

In caso contrario si parla di autonomia patrimoniale imperfetta.

Gli enti in tal caso rispondono delle obbligazioni contratte sia con il proprio patrimonio (definito, non a caso, fondo comune), sia con i beni personali degli amministratori e di chi abbia agito in nome e per conto dell'Associazione.

Il fondo comune è costituito dai contributi degli associati, dai beni acquistati mediante tali contributi e da tutti gli altri beni pervenuti all'associazione.

Detto meglio:

«La caratteristica principale delle persone giuridiche consiste nella totale separazione tra l'ente che viene creato e le persone che lo hanno composto. L'associazione riconosciuta o la fondazione operano, dal punto di vista giuridico, in maniera pienamente autonoma, ancorché poi si avvalgano concretamente di persone fisiche.

Esse sono soggette a diritti ed obblighi propri, peraltro diversi e distinti da quelli delle singole persone che ad esse partecipano o che ad esse hanno dato vita, così come separato ed autonomo è il patrimonio dell'ente rispetto a quello degli associati o dei fondatori o di qualunque altro soggetto.



«In virtù di tale autonomia patrimoniale perfetta consegue che i creditori dell'ente non potranno chiedere i pagamenti delle proprie competenze ai singoli associati, e viceversa che i creditori personali di questi ultimi non potranno rivalersi sul patrimonio dell'ente.

Associazioni e comitati privi del riconoscimento non sono invece persone giuridiche, ma vengono comunque considerati soggetti di diritto. E possono quindi essere parti di rapporti giuridici (ad esempio un'associazione non riconosciuta può acquistare un immobile): mancando però la separazione assoluta dei patrimoni i rappresentanti dell'ente possono in casi determinati essere chiamati a rispondere in proprio delle obbligazioni assunte»

Sempre al nostro interlocutore, per un'informata scelta in merito alla opportunità di far richiesta della personalità giuridica, occorre rammentare:

- A quali responsabilità un ente non profit può essere sottoposto
- In quali casi la responsabilità, una volta accertata, si estende agli associati e alla loro sfera personale

In estrema sintesi, la responsabilità dell'ente non profit viene suddivisa in:

**RESPONSABILITA' INTERNA:** quella degli amministratori nei confronti dell'ente

**RESPONSABILITA' ESTERNA:** quella dell'ente e dei suoi rappresentanti nei confronti dei creditori e dei terzi

## RESPONSABILITA' INTERNA

**Art. 18 CC** (*Responsabilità degli amministratori*) e **art. 22 CC** (*Azioni di responsabilità contro gli amministratori*) sono previste per gli enti riconosciuti e per quelli non riconosciuti.

**Art.18** : “Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato”

Richiamo:

**Art. 1710:** Diligenza del mandatario: “Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore”

## RESPONSABILITA' INTERNA

**Principio della *solidarietà passiva*** : tutti gli amministratori che hanno provocato un danno all'ente rispondono singolarmente per l'intero debito.

**Esclusione da responsabilità** : Art.18 c.c.: “ ... E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso” N.B.: Al fine di esimersi da responsabilità, l'amministratore dissenziente deve far constare il proprio dissenso nel verbale di adunanza del consiglio che ha deliberato il compimento dell'atto o del fatto che ha causato il danno.

**RESPONSABILITA' ESTERNA: Responsabilità dell'ente e dei suoi rappresentanti nei confronti dei creditori e dei terzi**

- RESPONSABILITÀ CIVILE**
- RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**
- RESPONSABILITÀ TRIBUTARIA**
- RESPONSABILITÀ PENALE**

## RESPONSABILITA' CIVILE

Responsabilità contrattuale: la responsabilità derivante dall'inadempimento di un contratto

Responsabilità extra- contrattuale: la responsabilità derivante da fatto illecito ex art. 2043 c.c. : qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto ed obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento del danno

responsabilità diretta: organizzazione di un evento e concretizzarsi di incidenti a danno dei visitatori

responsabilità indiretta: organizzazione di un corso a favore degli associati ed incidente ad un partecipante causato dalla condotta negligente o imprudente dell'istruttore

## RESPONSABILITA' CIVILE

### CONSEGUENZA DELL'INADEMPIMENTO (CONTRATTUALE O EXTRACONTRATTUALE)

#### RISARCIMENTO DEL DANNO :

#### a chi spetta provvedere materialmente al pagamento ?

Per l'ente riconosciuto (personalità giuridica/autonomia patrimoniale perfetta): il risarcimento ha luogo esclusivamente a mezzo del patrimonio sociale senza alcun coinvolgimento del patrimonio personale degli associati

Per l'ente non riconosciuto (no personalità giuridica/autonomia patrimoniale imperfetta): Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Il riconoscimento della personalità giuridica rappresenta quindi uno strumento di preservazione del patrimonio personale di coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente.

Ad esso può/deve essere accompagnata la stipula di un'adeguata **assicurazione sulla responsabilità civile** (copertura della sola responsabilità extra-contrattuale).

Ad esso può/deve essere accompagnata l'adozione del **modello ex D.Lgs. 231/2001** anche negli enti del terzo settore.

Se da un lato è lo stesso art. 30 del CTS che impone all'organo di controllo di vigilare sulla corretta amministrazione con riferimento anche alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, anche la Cassazione è intervenuta in materia.



«La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito in maniera del tutto condivisibile che il d. lgs. 231 del 2001 evoca l'intero spettro dei soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica (Sez. 6, n. 30085 del 16/05/2012, Vinci, 252995; Sez. 6, n. 18941 del 03/03/2004, Soc. Ribera, Rv. 228833), indipendentemente dal conseguimento o meno della personalità giuridica e dallo scopo lucrativo o meno perseguito.» (Cassazione 45100/2021)

Tra gli adempimenti in capo agli enti dotati di personalità giuridica, ai sensi del 5<sup>a</sup> comma dell'art. **22** del D.Lgs. 117/2017 è previsto l'obbligo di ripristino del patrimonio minimo in caso di perdite che diminuiscano la dotazione dell'ente di oltre 1/3.

Tale obbligo, peraltro, trova comune riscontro implicito anche all'esterno del RUNTS laddove viene richiamata la necessità di mantenere una dotazione patrimoniale «congrua» rispetto allo scopo conseguito.

Altro adempimento è quello previsto dall'art. **48** del CTS: esistono categorie di atti soggetti a deposito per il corretto mantenimento dello status di persona giuridica il cui destinatario, preposto a dare pubblicità agli stessi, è lo stesso Registro Unico Nazionale.

L'art. **28** del CTS prevede a carico degli amministratori (direttori/componenti dell'organo di controllo/soggetto incaricato della revisione legale) molte fattispecie previste dal C.C. per i componenti degli organi di governo delle società di capitali.

L'art. **83** c. 3<sup>^</sup> del CTS prevede sanzioni per la mancata comunicazione, entro 30 gg. dalla chiusura dell'esercizio, della perdita della natura «non commerciale» dell'ente.

L'art. **91** del CTS identifica le violazioni a carico degli amministratori.

Il tutto a prescindere dalla circostanza che l'ente sia dotato o meno di personalità giuridica.

Circolare 9 del 21/4/2022 Ministero lavoro e politiche sociali:  
Attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale ex  
c.4<sup>^</sup> art. 22 del CTS per gli enti già esistenti (dotati/non  
dotati di personalità giuridica) che intendano iscriversi al  
Registro attraverso la relazione giurata di un revisore legale.

In capo all'ente l'onere in termini di piena disponibilità e  
collaborazione nella messa a disposizione dei  
dati/informazioni/documenti per il corretto adempimento  
nonché l'onere di sostenerne il costo.

Ai sensi dell'art. 29 CTS nelle fondazioni del Terzo Settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico. Nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei limiti indicati al 2<sup>a</sup> comma.

Le organizzazioni di volontariato (art. 32) sono costituite in forma di associazione così come le associazioni di promozione sociale (art. 35).

Gli enti filantropici sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione (art. 37).